



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SCALIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 NOVEMBRE 2016

Affitto agevolato di terreni demaniali a cooperative giovanili

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è stato predisposto dagli studenti dell'I.T.I.S. «Ettore Majorana» di Cassino (FR), che ho avuto l'onore di accogliere in Senato il giorno 8 novembre 2016, quali finalisti selezionati dalla Commissione mista Senato Miur nell'ambito dell'iniziativa «Un giorno in Senato» edizione 2015-2016. In accordo con gli stessi studenti di Cassino, ritengo opportuno presentare il loro disegno di legge nella identica edizione, fatta eccezione per qualche necessario adeguamento formale, comprensiva della seguente relazione illustrativa.

Il disegno di legge che viene presentato ha come oggetto l'affitto agevolato di terreni demaniali a cooperative giovanili. In particolare, i terreni demaniali, attualmente improduttivi e abbandonati a se stessi, verranno ceduti a titolo di locazione a cooperative costituite da giovani *under 35* anni, che si occuperanno della manutenzione e coltivazione dei suddetti terreni. Tali terreni potranno essere agevolmente strappati all'incuria e al degrado e tornare ad essere fertili e produttivi. Inoltre, tale operazione potrà generare nuova occupazione, favorendo lo sviluppo del settore agricolo e dell'imprenditoria giovanile. Le cooperative dovranno avere un sistema di certificazione, rilasciata a livello europeo o nazionale, in modo da fornire al consumatore la sicurezza di un ambiente pulito e di un prodotto sostenibile. Tale obiettivo determinerà una produzione di alimenti biosostenibili nel rispetto dei consumatori e del pianeta in cui viviamo. Il cibo che protegge la biodiversità, che non ricorre alla chimica nei campi, è il cibo che rispetta la stagionalità e al quale non servono serre energivore, che compie poca strada dal

campo alla tavola e che garantisce la qualità della vita degli animali, i mangimi più naturali e senza OGM, che ci nutre senza danneggiarci e che valorizza il lavoro degli agricoltori. La scelta dei cibi sostenibili sulla tavola deve essere uno stile alimentare che rispetti l'ambiente. Naturalmente è obbligatorio cambiare il proprio stile di vita e le proprie abitudini alimentari. Oggi c'è l'esigenza di un'alimentazione più sana e ricca di principi benefici e preventivi nei confronti di diverse malattie (tumori, allergie). Affinché questo avvenga bisogna utilizzare nell'agricoltura pratiche di coltivazione e di produzione, che rispettino la natura, la biodiversità e l'ambiente. Gli alimenti, che provengono da lontano, richiedono filiere complesse e lunghi trasporti, che li rendono poco sostenibili. Infatti, la «filiera corta» riesce a mettere in contatto l'agricoltore con il consumatore dello stesso territorio, a vantaggio dell'ambiente e degli stessi consumatori. Invece, gli alimenti che provengono da lontano vengono raccolti acerbi, conservati nei frigoriferi speciali ad atmosfera modificata e trattati con gas antiparassitari, ad eccezione di qualche minimo intervento, determinando la perdita dei valori nutrizionali e del gusto.

Quindi con un prodotto a «km 0» ci sono vantaggi sia per l'ambiente sia nutrizionali. I vantaggi che tali cooperative avranno utilizzando i terreni demaniali e attenendosi alla produzione di prodotti biosostenibili saranno diversi: contributo da parte dello Stato per l'acquisto di attrezzature, di beni ecologici e per l'avvio dell'attività agricola, di cui il 50 per cento a fondo perduto e la restante parte da restituire a tasso agevolato; esonero, per i primi 5 anni, dal pagamento delle im-

poste locali (IMU), regionali (imposta regionale sulle attività produttive-IRAP) e statali (IRES). I fondi necessari per la copertura fi-

nanziaria del presente disegno di legge verranno reperiti mediante la vendita di beni immobili confiscati alla criminalità.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

(Finalità)

1. In attuazione degli articoli 9 e 44 della Costituzione e della Convenzione europea sul paesaggio, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, la presente legge detta i principi fondamentali per favorire l'occupazione dei giovani in agricoltura, per disincentivare l'abbandono dei campi, per sostenere il recupero produttivo e la conservazione del suolo, in quanto bene comune e risorsa non rinnovabile, determinante per la difesa dell'ecosistema e delle caratteristiche del paesaggio, per la prevenzione del dissesto idrogeologico e per la valorizzazione delle produzioni agroalimentari tipiche e di qualità.

Art. 2.

(Settori interessati)

1. Lo Stato affitta i terreni demaniali a cooperative costituite da giovani con età compresa tra 18 e 40 anni, che risultano al momento della costituzione della cooperativa inoccupati o disoccupati.

2. Le cooperative devono produrre alimenti biosostenibili e utilizzare processi produttivi biologici, legati al territorio. Per tali produzioni, si deve effettuare un risparmio energetico, utilizzando energie rinnovabili per il riuso e riciclo dei materiali utilizzati.

Art. 3.

(Requisiti per accedere al finanziamento)

1. Le cooperative, per poter accedere ai finanziamenti, devono utilizzare soltanto sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa, prodotti biologicamente. A questo scopo, la pianta madre da cui provengono le sementi e la pianta genitrice, da cui proviene il materiale di moltiplicazione vegetativa, devono essere prodotte secondo le norme stabilite nell'agricoltura biologica.

2. La fertilità e l'attività biologica del suolo devono essere mantenute e potenziate mediante la rotazione pluriennale delle colture, comprese leguminose e altre colture da sovescio; la concimazione deve avvenire con concime naturale di origine animale o con materia organica, preferibilmente compostati, di produzione biologica; tali terreni non devono subire trattamenti con prodotti diversi da quelli autorizzati per essere impiegati nella produzione biologica; i prodotti per la pulizia e la disinfezione nella produzione vegetale sono utilizzati soltanto se autorizzati per l'uso nella produzione biologica.

3. Non è consentito l'uso di concimi minerali azotati.

4. Nelle aree utilizzate dalle cooperative non possono essere effettuati trattamenti con prodotti diversi da quelli autorizzati per essere impiegati nella produzione biologica; non possono essere usate sostanze sintetiche e pesticidi, che alterano i prodotti coltivati e in particolare sono banditi gli OGM.

Art. 4.

(Requisiti delle cooperative)

1. Le cooperative devono avere tra i soci almeno tre esperti con conoscenze e compe-

tenze professionali, rientranti tra le seguenti categorie:

- a) esperto della trasformazione agroalimentare;
- b) esperto di tecnologia e merceologia alimentare;
- c) esperto di controlli e qualità del settore agroalimentare;
- d) esperto di *marketing* e promozione dei prodotti tipici *Made in Italy*.

Art. 5.

(Durata del contratto di locazione dei terreni demaniali)

1. La durata dei contratti di affitto alle società cooperative è regolata dalle norme della presente legge. I contratti hanno la durata di trenta anni. In mancanza di disdetta da parte della cooperativa, il contratto di affitto si intende tacitamente rinnovato per altri dieci anni. La disdetta deve essere comunicata almeno sei mesi prima della scadenza del contratto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Non è possibile effettuare usucapione su tali terreni.

Art. 6.

(Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili)

1. Ai fini della presente legge, le cooperative devono essere dotate di tecnologie per la produzione autosufficiente di energia, utilizzando fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, mare motrice, idraulica).

2. Le cooperative devono essere dotate di tecnologie per la produzione autosufficiente di energia da fonti alternative.

Art. 7.

*(Incentivi economici
e agevolazioni finanziarie)*

1. Lo Stato concede un contributo massimo di 200.000 euro a ciascuna cooperativa per l'acquisto di attrezzature, di beni ecologici e per l'avvio dell'attività agricola. Metà contributo è erogato a fondo perduto mentre l'altra parte deve essere restituito entro dieci anni dall'erogazione.

2. Le cooperative, per i primi cinque anni, sono esonerate dal pagamento delle imposte locali (IMU) e non sono soggette al pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e sull'imposta sul reddito delle società (IRES).

Art. 8.

(Identificazione dei prodotti biologici)

1. Le verifiche da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono effettuate attraverso l'ausilio del personale ispettivo.

2. Gli organi che possono effettuare i controlli e rilasciare la certificazione delle produzioni biologiche, sono nominati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con propri decreti.

3. L'azienda deve possedere il quaderno di campagna, dove devono essere indicati tutti i trattamenti e le lavorazioni effettuate e deve essere titolare di certificazione rilasciata a livello europeo o nazionale, fondata su esigenze di tutela.

Art. 9.

(Metodo di distribuzione: filiera corta)

1. La distribuzione dei prodotti deve avvenire attraverso la filiera corta, anche attraverso l'utilizzo di una piattaforma *internet* che faciliti la logistica.

2. Il trasporto del prodotto agroalimentare dal produttore al consumatore deve essere non superiore ai 100 km, con consegna del prodotto sfuso a domicilio, per ridurre gli imballaggi e il relativo costo di smaltimento, nonché la riduzione dell'impatto ambientale e delle emissioni di anidrite carbonica.

3. Per raggiungere lo scopo di cui al presente articolo, si possono effettuare consorzi tra aziende che distribuiscono beni agroalimentari a domicilio o installano distributori *self-service*.

Art. 10.

(Copertura finanziaria)

1. In riferimento all'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, per l'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro da inserire nella legge di bilancio per il 2017 per il finanziamento delle società cooperative interessate, anche mediante la vendita di beni immobili confiscati alla criminalità.